

COMUNE DI CAMBIANO



Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

COMUNE DI CAMBIANO



Provincia di Torino

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1 Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare e la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 2

Oggetto ed applicazione

1 Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a. sicurezza, qualità e decoro dell'ambiente urbano;
- b. quiete pubblica;
- c. occupazione suolo pubblico;
- d. protezione e tutela degli animali;
- e. attività commerciali, esercizi pubblici ed attività ad essi assimilabili.

2 Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari comunali e dagli operatori di Polizia Municipale, nonché, dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3 Quando nel testo degli articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati
- c. rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per gioco, barriere, cartelli indicanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. arrampicarsi su edifici, recinzioni, monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate od altri beni pubblici o privati prospettanti spazi pubblici, nonché legarsi od incatenarsi ad essi;
- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non si sia autorizzati;
- f. praticare giuochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo, o procurare danni;
- g. utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite d'età di 14 anni o altro limite di età stabilito con ordinanza del Sindaco;
- h. lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- l. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
- m sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- n spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- o ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
- p occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- q compiere atti o esporre cose, il luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- r accendere fuochi o gettare oggetti accesi negli spazi pubblici e nei luoghi di passaggio pubblico e fatto salvo l'abbruciamento di materiale non tossico, non nocivo, in luoghi ove i fumi vengano incanalati in appositi camini.
- s sdraiarsi panchine e sedili, e insudiciare in qualunque modo i medesimi, anche poggiandovi i piedi.

Articolo 8

Altre attività vietate

- 1. A tutela dell'incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:
 - a. ammassare ai lati delle case o innanzi alle medesime oggetti qualsiasi visibili dagli spazi pubblici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionale ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni

- a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- b. utilizzare balconi, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - d. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - e. scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici;
2. A tutela del decoro urbano e inoltre vietato stendere panni all'esterno dell'abitazioni sui lati verso la pubblica via.

Articolo 9

Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1 Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
- 2 E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a metri 2.
- 3 Quando attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercita in chioschi, edicole o altri simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito di rifiuti minuti.
- 4 L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 5 Coriandoli e qualsiasi altro materiale o sostanza eventualmente lanciata su spazi pubblici in occasione di cerimonie nuziali od altro genere, devono essere rimossi entro un'ora dallo spandimento.
- 6 E' fatto d'obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 7 I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

- 8 Il titolare dell'esercizio davanti ai quali è frequente l'abbandono di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché, risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.
- 9 I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, sono soggetti alla tassa di occupazione del suolo pubblico.
- 10 I proprietari o amministratori o conduttori degli stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 11 I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
- 12 Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti chiusi devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 10

Rifiuti

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro civico, il deposito dei rifiuti domestici, ai fini dello smaltimento, deve avvenire secondo quanto previsto dai successivi commi del presente articolo. E' fatto salvo l'obbligo del conferimento dei rifiuti di esigua quantità, non provenienti da utenze domestiche, negli appositi cestini ubicati nel territorio comunale.

L'interlocutore per il servizio raccolta rifiuti sarà, sia per gli utenti (privati cittadini e/o aziende) sia per le imprese del settore, con funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, non più il Comune ma il Consorzio Chierese per i Servizi.

1 Raccolta dei rifiuti indifferenziati non recuperabili

- a Devono essere utilizzati solo appositi sacchi trasparenti (forniti dal Consorzio) in modo da permettere il controllo dei materiali conferiti.
- b I sacchi devono essere esposti a bordo strada la sera precedente, o il mattino entro le ore 6.30, del giorno previsto per la raccolta (attualmente il mercoledì).
- c E' vietato l'utilizzo di cassonetti di qualsiasi tipo, compresi quelli privati

La raccolta non sarà effettuata nei seguenti tre casi:

- a Sacchi contenenti rifiuti differenziabili altrimenti
- b Sacchi esposti in giorni di raccolta errati.
- c Sacchi non regolamentari.

In tali casi l'appaltatore provvederà a applicare appositi adesivi sui sacchi non raccolti e a trasmettere l'elenco degli adesivi applicati dal Consorzio, in modo da identificare,

in collaborazione con la Polizia Municipale, i trasgressori che saranno sanzionati a norma del Regolamento.

2 Raccolta porta a porta dell'organico domestico

- a Consegna di una pattumiera marrone da 10 l. per ogni famiglia e di un manufatto di grande raccolta (da 25 l. o da 120 l. per le utenze più numerose, entrambe di colore marrone) per ogni numero civico.
- b La frequenza di raccolta sarà bisettimanale.
- c I contenitori devono essere tenuti all'interno delle pertinenze private (cotili, androni, ecc.) per essere esposti a bordo strada solo la sera precedente o il mattino entro le ore 08,00 del giorno di raccolta, attualmente il lunedì ed il venerdì.

3 Raccolta porta a porta della carta

- a Consegna di una scatola bianca in cartonplast con maniglie da 50 l. o bidone bianco da 240 l. per le utenze più numerose.
- b La frequenza di raccolta è settimanale.
- c I contenitori devono essere tenuti all'interno delle pertinenze private (cotili, androni, ecc.) per essere esposti a bordo strada solo la sera precedente o il mattino entro le ore 08,00 del giorno di raccolta, attualmente il mercoledì.

4 Raccolta porta a porta del vetro presso utenze selezionate (bar e ristoranti)

- a Distribuzione di bidoni blu da 240 l.
- b La frequenza di raccolta è settimanale.
- c I contenitori devono essere tenuti all'interno delle pertinenze private (cotili, androni, ecc.) per essere esposti a bordo strada solo la sera precedente o il mattino entro le ore 08,00 del giorno di raccolta, attualmente il venerdì.

5 Raccolta porta a porta degli sfalci o delle potature

- a Distribuzione di bidoni verdi da 360 l.
- b La raccolta è riferita a 21 passaggi annui perlopiù concentrati nei mesi da ottobre ad aprile
- c I contenitori devono essere tenuti all'interno delle pertinenze private (cotili, androni, ecc.) per essere esposti a bordo strada solo la sera precedente o il mattino entro le ore 08,00 del giorno di raccolta.

6 Area di conferimento

E' possibile conferire in giorni ed orari stabiliti (attualmente il mercoledì dalle 14,00 alle 17,00 nonché il sabato dalle 09,00 alle 12,00) i seguenti materiali: ingombranti non recuperabili, sfalci e potature, ferrosi, batterie, oli minerali esausti.

7 Raccolta a domicilio

E' possibile servirsi del servizio raccolta a domicilio degli ingombranti e dei beni durevoli di grosse dimensioni come lavatrici, frigoriferi, mobili... tramite prenotazione presso il numero verde 800-843464.

8 Pile esaurite

Presso i contenitori appositi ubicate per le vie del Comune già esistenti con il vecchio sistema di raccolta.

9 Medicinali scaduti

I medicinali scaduti potranno essere conferiti presso i contenitori presenti nei pressi della farmacia in C.so Lisa 5/bis nonché nell'androne del comune.

Le utenze domestiche sono tassativamente tenute a

- a) utilizzare esclusivamente i contenitori per la raccolta differenziata ed i sacchi per la raccolta dei rifiuti non recuperabili forniti dal Consorzio Chierese per i Servizi;
- b) non posizionare in luoghi aperti al pubblico contenitori o sacchi per la raccolta dei rifiuti diversi da quelli di cui al punto a)
- c) rispettare i giorni di esposizione a bordo strada dei contenitori per la raccolta differenziata e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti non recuperabili;
- d) non esporre a bordo strada i contenitori per la raccolta differenziata ed i sacchi per la raccolta dei rifiuti non recuperabili prima delle ore 22.00 del giorno precedente la raccolta e a ritirare nelle pertinenze private i contenitori per la raccolta differenziata al termine di quest'ultima.
- e) non apportare modifiche alle caratteristiche dei contenitori per la raccolta differenziata ed ai sacchi per la raccolta dei rifiuti non recuperabili.

Articolo 10 bis Mercati rionali

- a) Le attività di gestione dei rifiuti urbani nel mercato settimanale si conformano ai principi generali enunciati dal Regolamento; in particolare devono essere assicurate forme di conferimento e di raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata compatibile con la logistica del mercato.
- b) Gli operatori dei mercati rionali devono deporre i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, mano a mano che si producono, secondo le modalità individuate dal gestore del servizio e preventivamente concordate con il Comune e gli operatori, secondi i principi generali di cui al comma a) e le disposizioni contenute nelle ordinanze e regolamenti e regolamenti comunali relativi al mercato rionale.
- c) Al termine dell'attività di vendita, gli operatori del mercato devono accuratamente spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante fino ad una distanza non inferiore a due metri e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma b).
- d) Gli operatori devono pulire l'area del mercato nonché sgombrarla da veicoli ed altre attrezzature usate da ciascun operatore per l'esercizio dell'attività entro 90 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti enti comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli al fine di non rendere disagiata od impossibile l'igienizzazione delle aree.
- e) Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, organizzate e comunicate al gestore del servizio. Le modalità di esecuzione dei servizi di raccolta sono comunicate al gestore del servizio ai diretti interessati.

Articolo 10 ter
Luna Park, Circhi, Spettacoli viaggianti ed altre attrazioni

- a) Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park ed altre manifestazioni devono essere mantenute pulite durante l'uso dagli occupanti.
- b) Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area deve contenere una clausola circa le modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti prodotti eventualmente anche tramite accordi assunti direttamente con il gestore del servizio.
- c) Nella modalità sopra specificata deve, in ogni caso, essere presente la raccolta differenziata.
- d) Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di cui trattasi.

Articolo 10 quater
Terreni non utilizzati

- I proprietari dei terreni non utilizzati e comunque i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualsivoglia sia la destinazione di questi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

Articolo 11
Sgombero neve

- 1 Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve in alcun caso essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2 I proprietari, gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati su grondaie aggettanti per scivolamento oltre il filo di gronde, balconi, terrazzi od altre sporgenze su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3 Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata, adottando ogni possibile cautela non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.
- 4 E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 5 Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
- 6 L'obbligo stabilito all'art. 9 comma 6 vale anche per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

- 7 I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Articolo 12

Tende su facciate di edifici

- 1 E' consentito l'uso di tende su facciate di edifici che prospettano su vie, corsi, piazze o comunque visibili dagli spazi d'uso pubblico, previa autorizzazione su proposta progettuale unitaria estesa l'intera facciata interessata.
- 2 L'autorizzazione è rilasciata, su richiesta dei proprietari o dell'amministratore dello stabile, sentiti gli uffici tecnici comunali preposti.

Articolo 13

Attività vietate in zone di particolare interesse ambientale

- 1 A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico ed ambientale, non è ammesso il commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge, nelle zone individuate con specifico provvedimento del competente Organo comunale.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 14

Divieti

- 1 Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. danneggiare la vegetazione
 - b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate al movimento dei mezzi di trasporto;
- 3 calpestare le aiuole;
- 4 calpestare siti erbosi ove ciò sia vietato con ordinanza del Sindaco.
- 2 Le disposizioni di cui al comma 1 lett. b) si applicano anche alle aree protette e nelle altre aree verdi d'uso pubblico dell'intero territorio comunale.

3 I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio.

Articolo 15

Attività particolari consentite in parchi pubblici

- 1 Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni e provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:
 - a L'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
- 1 Nessuna delle attività di cui al comma 1 può in alcun modo interessare zone private.
- 2 Ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 lett. a) è fatto obbligo di osservare le norme in materia di circolazione ed è fatto divieto di gareggiare in velocità.
- 3 Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
- 4 Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1, non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell'attività, per il ricovero in luoghi opportuni.
- 5 E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
- 6 Oltre a quanto previsto al comma 1, può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
- 7 In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi per le attività di noleggio di veicoli a pedale.
- 8 Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22.
- 9 Nei parchi pubblici le passeggiate a cavallo sono consentite solo su percorsi opportunamente individuati e segnalati.
- 10 La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività in relazione a particolari esigenze di interesse o a situazioni eccezionali.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 16

Disposizioni generali

- i. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
- ii. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - b. le aree e gli spazi di dominio pubblico
 - c. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrì.
 - d. I canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico passaggio.
 - e. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito.

11 Qualora la natura, la modalità o durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare della concessione ulteriori specifiche prescrizioni.

12 La concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, sicurezza, quiete pubblica e decoro urbano.

13 La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce anche alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

14 Fermo restando quanto stabilito in merito al Regolamento, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali disposizioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

15 Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono onerose, salvo che sia diversamente ed esplicitamente disposto.

16 Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico non esentano da altri atti organizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri predetti.

Art.17

Specificazioni

- 1 Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 17 si distinguono in:

- a occasionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivi interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
 - b temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché, quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali in occasioni di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
 - c stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
 - d annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.
- 2 Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo, per lo scopo e per la durata in esse indicati.
 - 3 Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito indenne e libero da ogni oggetto e struttura.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 18

Occupazioni per manifestazioni

- i. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di spazi pubblici o d'uso pubblico, è tenuto a munirsi di concessione; alla relativa domanda deve essere allegata la documentazione eventualmente necessaria relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono installare, agli impianti elettrici ed allo smaltimento dei rifiuti.
- ii. In presenza di una pluralità di richieste riferite per lo stesso periodo allo stesso luogo, la concessione sarà valutata tenendo conto, oltre che dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare una rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
- iii. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
- iv. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, un rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile, e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene, della sicurezza e della quiete pubblica, con particolare riguardo ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

- v. In tutte le manifestazioni deve essere assicurata la disponibilità di adeguati servizi di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
- vi. La concessione per l'occupazione può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati.
- vii. Le manifestazioni commerciali possono essere inoltre disciplinate da specifico regolamento.

Art. 19

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante verrà disciplinata da specifico regolamento comunale e potrà avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 20

Occupazioni con elementi d'arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali antistanti spazi pubblici, o ai quali si accede dagli spazi medesimi, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale se si tratti d'intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono in tal modo migliorare le condizioni ambientali degli spazi pubblici antistanti gli edifici di cui dispongono.
3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata da idonea documentazione illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
4. Per ragioni di decoro ambientale la concessione può essere subordinata all'uso di manufatti di tipo, modello, colore, etc. specifici.
5. Le concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate sentito il parere dei competenti uffici comunali.

Art.21

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata da competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando si autorizza l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso dei competenti Organi.

Art. 22

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica concessione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante il locale, di lunghezza non superiore al fronte del medesimo e di superficie non superiore a mq.25. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
3. E' fatto obbligo a chi abbia sostenuto la concessione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
4. La concessione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio che dovrà essere adeguatamente segnalato a cura e spese del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere a tal fine ad una corretta delimitazione dell'area con appositi manufatti mobili.

Art. 23

Occupazioni per traslochi

1. Chi abbia necessità di occupare suolo pubblico con speciali attrezzature da utilizzare per operazioni di trasloco, deve presentare tempestivamente istanza al competente ufficio comunale, con l'indicazione del luogo, del periodo di occupazione, delle dimensioni dell'ingombro e delle altre notizie richieste dal medesimo ufficio.
2. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata a cura e spese dei richiedenti, secondo le modalità indicate dall'ufficio predetto.

Art. 24
Occupazione del soprasuolo

1. Senza specifica concessione comunale non è consentita la collocazione d'insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili aggettanti su spazi pubblici.
2. Per la collocazione dei manufatti predetti valgono le disposizioni in proposito dettate dai Regolamenti di settore.
3. Nessun elemento fisso o mobile, di qualsivoglia materiale, dovrà risultare posizionato, neppure temporaneamente, ad altezza inferiore a m 2,30 dal suolo pubblico sottostante.

Art. 25
Occupazioni di altra natura

1. La concessione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata dell'occupazione.
2. Salvo specifica concessione non è consentita, in alcuna circostanza e in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini sulle soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

Art. 26
Occupazioni per comizi o raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum nonché per comizi o attività analoghe in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art.17 comma 4. La concessione deve essere richiesta dieci giorni prima. Ricorrendo motivate ragioni, si può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 27
Occupazioni con "dehors"

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su spazi pubblici, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di "dehors", a condizione che le strutture

utilizzate siano realizzate nel rispetto di adeguati criteri tecnico-estetici e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

- 2 Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e delle relative sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
- 3 La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art.28

Occupazioni per temporanea esposizione

- 1 In particolari circostanze di interesse generale può essere concessa l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a quindici giorni e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dai competenti Organi.
- 2 In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
- 3 L'accoglimento delle richieste di concessione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

Art. 29

Occupazione per esposizioni di merci

- 1 A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti su aree pubbliche può essere rilasciata la concessione, nel rispetto delle norme di igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, e l'occupazione non si estenda oltre metri 1,20 dal filo del fabbricato.
- 2 I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- 3 La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture pertanto non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 30

Occupazione per la vendita su aree pubbliche non mercatali

- 1 Fermo restando quanto previsto dagli artt. 13 e 31 del regolamento e dalle altre norme in materia di commercio su aree pubbliche, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico in aree non mercatali per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che

gli esercenti siano muniti di adeguato titolo autorizzativi per il commercio da esercitarsi, purché l'attività sia svolta con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dai competenti Organi.

- 2 Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa indicazione riportata nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
- 3 L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali ed aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere del competente ufficio comunale.

Art. 31

Commercio in forma itinerante

- 1 I titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni in possesso del previsto titolo autorizzativi possono, senza necessità di conseguire la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:
 - a. è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove lo stazionamento non sia consentito dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - b. è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sussistono problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine, tra cui quelle indicate all'art. 14, tutelate per il loro interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse. Tali vie e piazze o zone sono individuate e determinate con provvedimento dal competente Organo comunale, reso noto con idonea segnaletica.
 - c. Salva diversa disposizione emanata dalla Regione o dal Comune ai sensi dell'art. 38 D.lvo 31.03.1998 n. 114, non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato.
 - d. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura e di cimiteri.
 - e. A tutela dell'igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia dell'incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non adeguatamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici ed a metri 200 dai depositi di rifiuti;
 - f. Salva diversa disposizione emanata dal sindaco ai sensi dell'art. 28 D.lvo 31.03.1998 n. 114, l'attività non può essere iniziata prima delle ore 8 e conclusa dopo le ore 19;
 - g. sono vietati al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano. In essi è, tuttavia, consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti purché

effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti Organi, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.

2. Il sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Art. 32

Mestieri di girovaghi

- 1 Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
- 1 L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 2 L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUITE PUBBLICA

Art. 33

Rumori prodotti da mestieri ed attività produttive

- 1 Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo alle occupazioni o al riposo delle persone.
- 2 Nell'ambito delle rispettive competenze, i servizi dell'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per l'Ambiente) e dell'A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale), su reclamo o d'ufficio, accertano l'entità e la natura dei rumori, e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3 Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica, il Sindaco, su motivata proposta dei predetti Servizi, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

Art. 34

Lavoro notturno

- 1 Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli di emissione sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 06.
- 2 L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 06 è subordinata a preventivo parere dei Servizi di cui al precedente art. 33. ed è

comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

- 3 Quando sia ritenuto necessario dai Servizi suddetti, per la natura dell'attività svolte o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui avvengono, il divieto di esercitare può essere esteso, con provvedimento del Sindaco, ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 35

Spettacoli e trattenimenti

- 1 I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo da non consentire a suoni e rumori di essere uditi dall'esterno.
- 2 E' vietata la collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi. E' in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da che si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette.
- 3 Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, nelle pertinenze e nell'immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc.
- 4 Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.

Art. 36

Circoli privati

- 1 Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui al precedente art. 35 in quanto applicabili.

Art. 37

Abitazione e altri luoghi privati

- 1 Nelle abitazioni ed in altri luoghi privati non è consentito far funzionare apparecchiature fonte di disturbo per la quiete pubblica.
- 2 Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.
- 3 Il divieto di cui al comma 1 non si applica in occasione dell'esecuzione di opere edili e di ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere

il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 38

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione o in altro luogo privato, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.

Art. 39

Dispositivi acustici antifurto ed anti intrusione

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada relativamente agli apparecchi di allarme acustico a bordo dei veicoli, i segnali dei dispositivi sonori antifurto ed anti intrusione installati in abitazioni, uffici, stabilimenti, ecc.. non devono superare i limiti massimi di rumorosità stabiliti dalle norme vigenti; in ogni caso, la durata di questi segnali non può superare i dieci minuti primi.

Art. 40

Apparecchi sonori a bordo di veicoli

- 4 Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada in merito, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.

Art. 41

Uso di apparecchi sonori e strumenti musicali negli spazi pubblici

1. Salvo quanto previsto in materia di spettacoli, manifestazioni e trattenimenti all'aperto, negli spazi pubblici urbani l'ascolto di musica trasmessa da apparecchi radiofonici e di riproduzione è ammesso esclusivamente in cuffia, ed è vietato far uso di strumenti musicali.

Art. 42

Mortaretti, petardi, oggetti contundenti, schiumogeni e simili

1. Al fine di prevenire molestie alle persone e turbative dell'ordine pubblico, negli spazi pubblici è vietato far esplodere mortaretti, petardi e simili artifici, nonché far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni, e di ogni altro oggetto o sostanza idonei a molestare o imbrattare ivi comprese le cosiddette "fiale puzzolenti"

Art. 43
Pubblicità fonica

- 1 Fermo restando la normativa del Regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita nei centri abitati del Comune esclusivamente dalle ore 09 alle ore 22.
- 2 La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a mt. 200 dagli ospedali, dalle case di cura e di riposo, dal cimitero, dagli asili nido nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.
- 3 Qualora venga effettuata con impianti fissi o veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua, ma intervallata con pause di durata temporale non inferiore a quella di trasmissione.
- 4 In ogni caso, il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non creare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.
- 5 E', in ogni caso, sempre necessaria l'autorizzazione del Sindaco.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 44
Tutela degli animali domestici

- 1 In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2 E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3 E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Art. 45
Protezione della fauna selvatica

- 1 Fermo restando quanto disposto dai precedenti art. 14/1 lett. B) e art. 14/2, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di esercizio delle attività venatorie.
- 2 E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa a tutela delle stesse.

Art. 52
Servizi igienici

- 1 Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo devono essere dotati di servizi igienici conformi alle disposizioni stabilite dalle norme del settore, da tenersi a disposizione tanto degli avventori, quanto di chiunque altro ne faccia richiesta.

Art. 53
Amministrazione degli stabili condominiali

1. Nell'atrio degli stabili condominiali deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55
Abrogazioni

- 1 Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati, e cessano pertanto di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Urbana del 1932, le ordinanze sindacali 08/00 e 09/00 nonché tutti gli altri provvedimenti antecedenti con questo in contrasto.

Art. 56
Sanzioni

- 1 Le trasgressioni al presente Regolamento, ove non diversamente punite da altre Leggi o Regolamenti speciali, saranno accertate e punite secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/00, così come introdotto dalla L. 3/03 (somma da € 25.00 a € 500). E' sempre ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81.
- 2 L'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie di cui al comma precedente consegue di diritto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Dalla intransmissibilità dell'obbligazione di pagamento e titolo di sanzione amministrativa consegue anche l'intransmissibilità dei qualsiasi obbligo relativo alla sanzione accessoria; alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura in corso per la sua esecuzione.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 10.06.2003 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE IN DATA 30.06.2003**

**RIBUPPLICATO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE
DAL 07.07.2003 AL 21.07.2003**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CONDEMI Dott.ssa Fotunata**

**IL SINDACO
F.to MARIOTTO Dott.ssa Emma**

Versione contenuta nel vigente Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consigliare n. 36/2003.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 27

Occupazioni con "dehors"

- 1 Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su spazi pubblici, può essere rilasciata la concessione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di "dehors", a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto di adeguati criteri tecnico-estetici e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
- 2 Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e delle relative sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
- 3 La concessione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

du

Versione modificata, aggiornata e ampliata.

Art. 27
Occupazioni con “dehors”

- 1 Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su spazi pubblici, può essere rilasciata l'autorizzazione a titolo temporaneo, definibile da questo momento anche come stagionale, oppure permanente da un minimo di un anno ad un massimo di dieci anni per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di “dehors”, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto di adeguati criteri tecnico-estetici dettati dal vigente Regolamento Edilizio.
- 2 L'occupazione di suolo pubblico può avvenire mediante dehor ove per dehor si intende, ai sensi dell'allegato B del vigente Regolamento edilizio, l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, di uso pubblico o privato che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto adiacente ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, oppure in alternativa quale occupazione realizzata mediante il solo posizionamento di tavolini e delle relative sedie o simili. In quest'ultimo caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione e superficie occupata. Questa tipologia di occupazione non può essere definita quale dehor e può essere soggetta ad autorizzazione temporanea o stagionale, con occupazione inferiore all'anno solare, oppure permanente da un minimo di un anno ad un massimo di dieci anni.
- 3 Sia l'autorizzazione temporanea che permanente possono essere rinnovate per un periodo successivo dietro presentazione di istanza, a cura dell'interessato, depositata con adeguato preavviso, secondo le modalità più avanti evidenziate.

Art. 27 bis
Criteri di regolamentazione generale per la collocazione dei dehors

- 1 Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico un dehor, con o senza elementi di copertura, preventivamente al posizionamento dovrà depositare istanza di occupazione di suolo pubblico corredata da una planimetria quotata. Contestualmente il soggetto interessato dovrà depositare istanza allo Sportello unico per l'edilizia tesa ad ottenere l'autorizzazione prevista nell'allegato B del regolamento edilizio.
- 2 L'attività complementare all'attività principale di somministrazione effettuata su dehor non era definita, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 38/2006 quale ampliamento di superficie. Il recente orientamento espresso mediante l'art. 4 del D.G.R. n. 85-13268 dell'8.02.2010, invece stabilisce che le attività esterne o interne ai pubblici esercizi rientrano quale ampliamento della superficie di somministrazione, ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 38/2006, solo quando effettuate mediante dehors, così come definito dal Regolamento edilizio, ma a solo quando l'allocazione sia a monte supportata dal titolo abilitativo di tipo edilizio (autorizzazione temporanea, DIA.

Permesso di Costruire). Non si configura quindi ampliamento di superficie nel caso di semplice esposizione di tavoli, sedie e ombrelloni. L'ampliamento di superficie determinata dalla presenza del dehor, sia di tipo permanente che temporaneo sia esso esterno o interno al locale, comporterà la presentazione da parte dell'interessato, titolare e/o gestore dell'esercizio della Denuncia di Inizio Attività prevista dalla L.R. 38/06.

- 3 In presenza di vincoli di tutela ambientale e monumentale determinati in base alla legge, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite nel suddetto decreto legislativo.
- 4 Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di "dehors", seppur in presenza di continuità devono comunque essere smontabili o facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico.
- 5 Le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori oltre alle indicazioni dei parametri da rispettare per la loro collocazione sono stabilite dalle norme contenute nell'allegato B vigente Regolamento Edilizio.
- 6 L'occupazione sia essa temporanea che permanente è soggetta a istanza a cura dell'interessato. Nel caso di : a) rinnovo di autorizzazione temporanea esistente; b) rilascio di nuova occupazione temporanea; c) rinnovo di autorizzazione decennale; d) rilascio di nuova autorizzazione decennale, le istanze devono essere presentate non meno di 60 giorni prima della scadenza naturale oppure dell'effettiva data di inizio di occupazione, corredate da n. 2 marche da bollo di valore corrente, salvo soggetti esenti a norma di legge.
- 7 L'assenza di dehor ovvero la sola occupazione a servizio del pubblico esercizio effettuata con struttura complessivamente non definibile, ai sensi del vigente regolamento edilizio, quale dehor, pur in presenza di strutture di copertura (qualora previste), determina, ai fini di applicazione della TOSAP: a) un'occupazione di suolo pubblico di tipo temporaneo o stagionale secondo le modalità previste dall'art. 27, comma 2, del presente regolamento; b) un'occupazione di tipo permanente da un minimo di un anno ad un massimo di dieci anni. Per le autorizzazioni scadute di validità le istanze tese ad ottenere il rilascio di nuovo titolo abilitativo all'occupazione devono essere presentate, corredate di n. 2 marche da bollo di valore corrente, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza naturale.
- 8 Tutte le istanze di occupazione del sedime pubblico, indipendentemente dalla tipologia, saranno oggetto di specifica valutazione e verifica da parte del Servizio di Polizia Locale il quale potrà negare l'autorizzazione qualora non conforme ovvero qualora si oppongano ragioni di viabilità, di igiene, di sicurezza pubblica, eventi ricorrenti di tipo commerciale (mercato), manifestazioni locali. In tutti i casi il rilascio delle autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico con o senza dehors è in carico prioritario al Servizio di Polizia Locale, acquisito il nulla osta dell'ufficio tecnico comunale settore edilizia privata (quando necessitante e/o vincolante e obbligatorio).

- 17 Le strutture e i manufatti dei dehors devono essere realizzati per poter resistere anche alle azioni di eventi atmosferici particolarmente intensi.
- 18 Il suolo occupato, qualora siano previsti a cura dei proprietari del sedime interventi manutentivi di qualunque tipologia non realizzabili con soluzioni alternative, **deve essere lasciato libero** con immediatezza, qualora l'intervento risulti possedere il carattere di urgenza. Per gli altri interventi di manutenzione ordinaria mediante definizione tra le parti di una data congrua per la rimozione. In tutti i casi la rimozione da tutti gli arredi costituenti il dehor risulta a carico e spese esclusive degli esercenti interessati.
- 19 Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
- 20 Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, preventivamente concordati con il Servizio Tecnico edilizia pubblica e/o privata nonché con il Servizio di Polizia Locale.

Art. 27 ter

Sospensioni e revoche dei titoli abilitativi dei dehors.

1. L'autorizzazione temporanea o la concessione decennale di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata per accertate violazioni a norme, regolamenti ed ordinanze rilevate nel corso dell'anno precedente ovvero di validità dell'autorizzazione in corso.
2. L'autorizzazione temporanea e la concessione decennale può essere altresì revocata, anche prima della scadenza naturale, qualora si accertino e/o verifichino una o più delle seguenti situazioni:
 - a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto all'allestimento inizialmente comunicato ed autorizzato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
 - b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
 - d) previa diffida a rimuovere le cause del disturbo qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica e/o comportamenti non decorosi;

- e) qualora vengano a mancare le autorizzazioni abilitative previste prescritte nel presente articolo di regolamento oppure, per le occupazioni di suolo privato, sia assente o non venga più rinnovato l'atto di assenso della proprietà;
 - f) qualora vengano accertate violazioni a norme legate al vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione anche quando contenute in specifiche ordinanze sindacali;
 - g) qualora vengano accertate violazioni in ordine al conferimento e/o corretto smaltimento dei rifiuti anche quando comportanti imbrattamento ripetuto del suolo pubblico.
 - h) in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico, nei termini previsti dal Regolamento di applicazione della medesima, nonché in base alle vigenti disposizioni in materia di regolamento generale per la disciplina delle entrate.
3. Nei casi previsti dai punti e), f), g), h) del comma precedente l'autorizzazione o concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa per il tempo necessario a regolarizzare le difformità rilevate.

Art. 27 quater Sanzioni

- 1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione, ancorché in presenza di titolo abilitativo, senza ottemperare alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e smi.
- 2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da altre leggi o regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 16, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
- 3. Nel caso in cui l'autorizzazione e/o concessione decennale per l'occupazione di suolo pubblico per de hors non sia rinnovata oppure venga revocata, le strutture, i beni strumentali e i materiali, devono essere completamente rimossi e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese dell'esercente, entro i successivi quindici giorni, calcolati dalla notificazione dell'intimazione alla rimozione.
- 4. Trascorso tale termine mediante emissione di motivata ordinanza verrà disposta la rimozione coattiva con addebito al titolare e/o utilizzatore dell'esercizio di tutte le spese sostenute.